

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2859

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARETTA, BUTTI, CIABURRO, DEIDDA, FRASSINETTI, SILVESTRONI

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale

Presentata il 14 gennaio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi dieci, quindici anni, la produzione di birra artigianale ha trovato sempre più diffusione in Italia, coinvolgendo imprenditori in gran parte anche giovani, pronti a impiegare le conoscenze acquisite all'estero nella produzione nazionale. Un importante riconoscimento della birra artigianale è costituito dal cosiddetto « collegato agricolo » approvato nel 2016 (legge 28 luglio 2016, n. 154), a cui però non sono seguiti interventi di più ampio respiro atti a regolare il settore. Da qui la necessità di fornire una serie di strumenti a una filiera che si sta rivelando strategica per il rilancio dei territori per la coltivazione di prodotti fino a pochi anni fa sconosciuti in Italia.

L'articolo 1 della presente proposta di legge reca le finalità e l'oggetto della legge, che vanno dalla promozione e dalla valorizzazione dei prodotti e delle attività dei

produttori di birra artigianale alla promozione delle produzioni di materie prime come l'orzo e il luppolo.

L'articolo 2 reca le definizioni di birra artigianale, di piccolo birrifico indipendente e di microbirrifico, sulla base di quanto già disposto da disposizioni nazionali vigenti.

L'articolo 3 reca disposizioni per l'istituzione da parte delle regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di marchi di tutela, nonché per l'adozione di disciplinari di produzione e di certificazioni di rispetto di *standard* di prodotto o di processo di determinati tipi di birra artigianale, al fine di stimolarne la diffusione nel territorio nazionale. In secondo luogo, il medesimo articolo 3 prevede l'adozione di un disciplinare specifico per la birra artigianale prodotta da filiera agricola italiana che, quindi, valorizzi in

modo chiaro e uniforme le birre artigianali prodotte con almeno il 51 per cento di orzo e di luppolo italiani.

L'articolo 4 mira a istituire un Tavolo di lavoro che funga da sede di mediazione istituzionale tra i Ministeri interessati dal comparto (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), le agenzie (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) e le realtà associative e produttive del settore. Il fine è quello di rendere il Tavolo, insieme alle regioni, protagonista della redazione del Piano nazionale di cui all'articolo 5. Tale Piano, infatti, mediante l'utilizzo di risorse messe appositamente a disposizione, deve elaborare tutte le iniziative adeguate per mettere a sistema e fornire impulsi economici e sistemici all'intero comparto brassicolo, prevedendo anche incentivi alle produzioni di orzo e di luppolo che — soprattutto nel caso di quest'ultimo —

ancora non hanno raggiunto livelli tali da soddisfare completamente la domanda di prodotto nel mercato italiano.

L'articolo 6, sulla base di quanto disposto dall'articolo 5, prevede un piano comunicativo di promozione della produzione brassicola a livello di filiera e di prodotto finale, sempre sulla base di quanto delineato e stabilito dal Tavolo nel corso del suo operato.

L'articolo 7 prevede, d'intesa con le regioni, l'elaborazione di appositi criteri di premialità in sede di piani di sviluppo rurali, in modo da poter agevolare l'utilizzo di fondi europei per la promozione della filiera produttiva brassicola.

L'articolo 8 prevede l'istituzione di « concorsi di idee » atti a promuovere progetti particolarmente innovativi legati alla produzione brassicola, di orzo e di luppolo a opera di imprese innovative e di studenti diplomati e laureati.

L'articolo 9, infine, reca le disposizioni di copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale attraverso:

a) la valorizzazione della produzione birraia artigianale italiana e delle sue metodologie di lavorazione;

b) l'incentivazione dello sviluppo della coltivazione e della qualità della lavorazione delle materie prime per la produzione birraia artigianale, con particolare riferimento alla produzione nazionale di orzo e di luppolo, sostenendo, ove opportuno, la creazione e lo sviluppo della filiera locale;

c) la promozione della qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore;

d) la promozione dello sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra le imprese del comparto;

e) la promozione di una corretta informazione del consumatore, nonché della ricerca e del miglioramento delle condizioni di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dell'orzo, del luppolo e dei loro derivati.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) birra artigianale: la birra avente i requisiti indicati dall'articolo 2, comma 4-*bis*, primo periodo, della legge 16 agosto 1962, n. 1354;

b) piccolo birrificio indipendente: il birrificio avente i requisiti indicati dall'ar-

ticolo 2, comma 4-*bis*, secondo periodo, della legge 16 agosto 1962, n. 1354;

c) microbirrificio: il birrificio che, oltre a possedere i requisiti di cui alla lettera *b)*, produce meno di 10.000 ettolitri di birra all'anno;

d) birrificio agricolo: l'impresa agricola che produce birra artigianale, se l'attività di produzione è connessa a quella agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile;

e) birra agricola: la birra prodotta da un birrificio agricolo con l'impiego di una percentuale di orzo prodotto da coltivazione propria equivalente almeno al 51 per cento e con una prevalenza, nella realizzazione del prodotto, della materia prima di propria produzione rispetto a quella acquistata da terzi.

Art. 3.

(Disciplinare di produzione, qualità delle produzioni e marchi regionali)

1. Le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire marchi regionali che certificano il rispetto di *standard* di prodotto o di processo della produzione di birra artigianale, nonché approvare disciplinari di produzione regionale per i prodotti agricoli di cui alla presente legge.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni di rappresentanza del settore della produzione brassicola, è approvato un disciplinare di produzione della birra artigianale da filiera agricola italiana, cioè di birra artigianale prodotta con almeno il 51 per cento di orzo e di luppolo di produzione italiana.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 28 luglio 2016, n. 154, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta iniziative di promozione economica delle produzioni di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove i marchi e

i disciplinari di cui al comma 1, che i produttori di birra artigianale possono adottare a livello singolo o collettivo in ambito regionale o interregionale.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove l'adesione ai sistemi di certificazione internazionalmente riconosciuti idonei a sviluppare le produzioni brassicole artigianali.

Art. 4.

(Tavolo tecnico della birra artigianale)

1. Al fine di coordinare, di promuovere e di valorizzare le produzioni di birra artigianale, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il Tavolo tecnico della birra artigianale, di seguito denominato « Tavolo ».

2. Ai partecipanti al Tavolo, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.

3. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

a) coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali per il settore, anche attraverso l'adozione di specifici atti di indirizzo;

b) promozione e internazionalizzazione del settore e della filiera, anche nell'ambito del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e degli strumenti del Patto per l'*export*, promosso dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e firmato l'8 giugno 2020;

c) studio delle varietà di orzo e di luppolo coltivate nel territorio nazionale;

d) attività consultiva e di indirizzo relativa alla redazione dei Piani di cui agli articoli 5 e 6, nonché su temi specifici, anche legati a emergenze fitosanitarie;

e) promozione di progetti di ricerca e di sviluppo delle filiere agricole legate alla

produzione brassicola, anche in collaborazione con le università e con gli enti di ricerca.

4. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e durano in carica tre anni.

5. Il Tavolo è composto da:

a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

d) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

f) otto rappresentanti delle associazioni del settore brassicolo artigianale italiano;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole.

6. Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, per specifici argomenti in qualità di osservatori, ai rappresentanti:

a) dei consorzi nazionali;

b) del CREA;

c) delle università.

7. Il Tavolo può avvalersi anche di gruppi di lavoro, costituiti da soggetti scelti tra quelli indicati al comma 6, nonché di altri esperti del settore.

Art. 5.

(Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola italiana)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Tavolo di cui all'articolo 4, è adottato il Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola italiana.

2. Il Piano è lo strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui le medesime possono fare riferimento nello sviluppo delle rispettive politiche di settore e che possono essere recepiti anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).

3. Il Piano individua gli elementi di maggior rilievo per promuovere l'economicità e la produttività del settore brassicolo, con particolare riguardo all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, alla promozione di coltivazioni di orzo e di luppolo autoctone nonché di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione, alle iniziative promozionali, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo. Il Piano ha durata triennale.

4. Il Piano individua altresì interventi di ristrutturazione e di ammodernamento degli impianti per la produzione e per la conservazione della birra artigianale, nonché per la coltivazione e per la produzione dell'orzo e del luppolo.

5. Per il finanziamento della ricerca e per lo sviluppo di agevolazioni nell'ambito delle filiere produttive brassicole proposte dal Tavolo e previste dal Piano è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Art. 6.

(Piano nazionale di comunicazione e di promozione)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base degli obiet-

tivi indicati dal Tavolo, predispone un Piano nazionale di comunicazione e di promozione nel quale sono individuati in modo organico gli interventi e le azioni per la valorizzazione del settore brassicolo artigianale.

2. Per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Art. 7.

(Criteri di premialità nell'ambito dei PSR)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo, in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 5 e d'intesa con le regioni, individua criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani strategici, in via prioritaria in favore delle organizzazioni dei produttori di birra artigianale, con preferenza per i produttori di birra artigianale da filiera agricola italiana, e dei produttori di orzo e di luppolo, che presentino progetti integrati per lo sviluppo delle microfiliere. Il medesimo Ministro individua altresì, in accordo con le regioni, specifiche misure e interventi adeguati destinati ai produttori di birra artigianale e ai coltivatori e produttori di orzo e di luppolo nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.

2. Le regioni possono dare attuazione alle disposizioni del comma 1 nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.

Art. 8.

(Concorsi di idee per imprese e giovani)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del Piano di cui all'articolo 5, nel limite delle risorse stanziato dal comma 5 del medesimo articolo, bandisce concorsi di idee destinati alle imprese e ai giovani diplomati o laureati in discipline attinenti alla produzione di birre artigianali e alla coltivazione di orzo o di luppolo.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui all'articolo 5, comma 5, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Agli oneri di cui all'articolo 6, comma 2, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0129540